

## Svolgimento del processo

La Feger s.p.a. ricorre per cassazione, con sei motivi illustrati anche da memoria, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, pubblicata il 16.1.2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto dovuti al Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno (già Consorzio di bonifica Agro sarnese-nocerino) i contributi relativi all'anno 2002 in ordine a immobili ricadenti in ambito consortile.

La commissione regionale ha ritenuto legittima la procedura di riscossione dei contributi mediante ruolo e ha affermato essere sufficiente l'inserimento degli immobili nel perimetro del comprensorio per sottoporre il proprietario al pagamento del contributo, essendo il Consorzio esonerato dall'onere di fornire la prova del beneficio specifico, direttamente ricavato dall'immobile, stante l'avvenuta approvazione del relativo piano di classifica.

Ha in ogni caso aggiunto che la prova del beneficio era stata nella specie fornita in positivo dal Consorzio, a mezzo di una relazione tecnica, prodotta a corredo delle controdeduzioni in appello, dalla quale si era potuta ricavare l'inclusione degli immobili della società in zona del comprensorio direttamente interessata dall'opera di bonifica. in quanto sprovvista di rete idrografica naturale.

Sicchè in essa lo scolo delle acque era stato assicurato solo dalla rete dei canali consortili, con esecuzione di opere di pubblica utilità (come gli impianti idrovori e la costruzione e il rafforzamento di argini per la difesa dalle acque esterne) destinate ad aumentare la possibilità di sfruttamento dei fondi, a migliorare lo stato del territorio e a garantirne la maggiore salubrità. il Consorzio ha replicato con controricorso.

Il concessionario per la riscossione non ha svolto difese.

## Motivi della decisione

1. - La ricorrente articola le censure nell'ordine che segue.

Col primo motivo denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza, la cartella di pagamento emessa per la riscossione dei contributi consortili dovevasi considerare nulla in quanto motivata per relationem al provvedimento di approvazione dei ruoli di contribuenza, non riprodotto, nè notificato al contribuente.

Col secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 860 c.c. e del R.D. n. 2157, artt. 10, 11 e 59 (rectius, 215) del 1933, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, l'appartenenza dell'immobile al comprensorio di bonifica non esonerava il consorzio dall'onere della prova del beneficio concreto e immediato derivante dalla sua attività, all'uopo occorrendo, invece, che l'immobile fosse inserito nel perimetro di contribuenza; giacchè è il perimetro di contribuenza che ha la funzione di individuare i contribuenti e che consente, quindi, di presumere l'effettività del beneficio.

Col terzo motivo lamenta l'omessa motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendo che tale fatto era rappresentato dalla mancata adozione del provvedimento determinativo del perimetro di contribuenza, siccome confermata dallo stesso piano di classifica depositato agli atti.

Col quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13 e dell'art. 11 preleggi, affermando che l'atto impositivo aveva posto a fondamento della pretesa la citata normativa regionale per annualità precedenti la sua entrata in vigore.

Col quinto mezzo è ancora, dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 della medesima L.R., e dell'art. 1 preleggi, oltre che il vizio di omessa motivazione su fatto controverso decisivo, per la considerazione che l'atto impositivo aveva richiesto il pagamento dei contributi in riferimento a immobili posti in area difendo valle senza struttura irrigua, che recapitavano gli scarichi nella fognatura comunale e non nei canali consortili.

Col sesto mezzo, infine, la ricorrente deduce la violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 58, art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11 e 59, nonché motivazione insufficiente su fatto controverso decisivo.

Lamenta essere stato posto a fondamento della decisione impugnata un fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria diverso da quello incardinato nell'atto impositivo, vale a dire l'esistenza dello specifico vantaggio per l'immobile ricadente nel comprensorio di bonifica; e che sia stato violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per il fatto di essersi valorizzata, a fondamento della decisione, una relazione tecnica di parte prodotta per la prima volta in appello.

Si chiede di affermare il conclusivo principio che, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo, e in mancanza del perimetro di contribuenza, sia il Consorzio tenuto a dimostrare l'esistenza di uno specifico vantaggio di tipo fondiario per l'immobile ricadente nel comprensorio, non essendo sufficiente un'utilitas consistente in semplici generici vantaggi derivati da opere di bonifica.

2. - Il primo motivo è infondato.

Le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio che, quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Tale motivazione, peraltro, può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto che, diversamente da quanto ritenuto nel quesito di diritto secondo una interpretazione puramente formalistica della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, non necessita di riproduzione o di allegazione, giacché di esso debbono essere semplicemente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità (v. sez. un. 11722/2010).

Al detto insegnamento, che il collegio pienamente condivide, va assicurata continuità.

Nella specie non è controverso che la cartella di pagamento contenesse i riferimenti all'uopo necessari.

Donde non occorre la riproduzione del contenuto degli atti richiamati.

3. - Il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, sono inammissibili e in ogni caso infondati.

La questione sottostante è legata alla specifica eccezione che gli immobili della società non sarebbero stati compresi nel perimetro di contribuenza.

Ma va osservato che una simile eccezione contempla un fatto per la prima volta dedotto in questa sede.

La sentenza riferisce che il ricorso contro la cartella esattoriale era stato interposto adducendo, per quanto rileva, la violazione dell'art. 860 c.c., nonché del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11 e 59, per mancanza di benefici diretti e specifici agli immobili.

E finanche l'odierno ricorso, nel riportare le originarie deduzioni (alle pag. da 2 a 4), non evidenzia che analoghi riferimenti alla estraneità dei beni al perimetro di contribuenza siano stati posti a base dei motivi a suo tempo articolati avverso l'atto impositivo.

Quanto di diverso sostenuto dalla ricorrente nel contesto del secondo motivo (circa il fatto di aver censurato la statuizione di primo grado a mezzo di argomenti già svolti col ricorso introduttivo, per non aver correttamente applicato le disposizioni all'inizio citate non essendo gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza) difetta dunque di autosufficienza ai sensi dell'art. 366 c.p.c., ove raffrontato alle anteriori difese come riportate nei tratti salienti in seno al ricorso per cassazione.

4. - A ogni modo codesti motivi sono da disattendere anche perchè il presupposto da cui muovono implica un accertamento di merito.

Come la ricorrente rammenta, in tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di perimetro di contribuenza o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di un immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici (v. Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010).

Da simili proposizioni si ricava agevolmente l'esistenza di una relazione di contiguità tra il perimetro di contribuenza e il piano di classifica (e v. d'altronde sez. un. n. 26009/2008).

E difatti la corretta esegesi del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10 e 11, comporta doversi affermare che:

(a) nell'ambito del comprensorio viene delimitato innanzi tutto il perimetro di contribuenza, di cui è data notizia al pubblico a mezzo di trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso a individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione l'insistenza sul comprensorio e il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall'attività di bonifica già realizzata o programmata;

(b) l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza determina l'acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio e ai relativi oneri, che è obbligatoria;

(c) l'ammontare del contributo consortile, costituente onere reale sugli immobili, è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile, elaborata a mezzo del piano di classifica;

(d) il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'"indice di contribuenza" di ciascun immobile.

Ora il giudice d'appello, condividendo al riguardo le controdeduzioni del Consorzio, ha affermato che gli immobili della Feger s.p.a. erano inclusi nel comprensorio consortile in base ai criteri stabiliti nel piano di classifica regolarmente approvato dalla giunta regionale della Campania.

In tal modo deve ritenersi esser stato implicitamente accertato anche il presupposto, costituito dall'appartenenza dei medesimi beni al perimetro di contribuenza al quale l'approvato piano di classifica era associabile.

Per quanto detto, invero, l'elaborazione del piano di classifica per i singoli immobili, incidendo sul quantum dell'obbligo contributivo per i benefici derivanti dalle opere di bonifica, postula la definizione, all'interno del perimetro di contribuenza, dell'ambito delle proprietà suscettibili di ricevere il beneficio; perchè da questa definizione è condizionato l'an dell'obbligazione afferente.

Trattandosi di accertamento di fatto esclusivamente rimesso al giudice di merito, ne deriva l'intangibilità in questa sede posto che al medesimo accertamento la ricorrente si limita a contrapporre una distinta tesi sempre di fatto, facente leva sulla asserita mancata inclusione dei beni nel perimetro contributivo.

5 - Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono tra loro collegati, sicchè possono essere esaminati unitariamente.

A loro volta sono infondati.

La commissione regionale ha stabilito che l'obbligo contributivo di cui alla cartella di pagamento era stato determinato all'esito del procedimento di calcolo posto a base del piano di classifica.

La tesi della ricorrente, facendo riferimento alla inapplicabilità *ratione temporis* della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, muove dal presupposto che gli immobili de quibus, siti in area priva di struttura irrigua, avevano recapitato gli scarichi nella fognatura comunale, e non nei canali consortili. E che in ragione di ciò dovevano ritenersi esonerati dal pagamento del contributo.

Senonchè, finanche prescindendo dalla mancanza di autosufficienza del ricorso in ordine al profilo il giudice d'appello non ha fatto alcun riferimento alla L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13; e nel ricorso non è riportato il contenuto della cartella di pagamento ai fini di un qualsivoglia apprezzamento in proposito, deve in contrario osservarsi che l'accertamento di fatto, di cui all'impugnata sentenza, ne esclude il fondamento.

6. - Giova premettere che il bacino idrografico del Sarnio è stato individuato dalla L.R. Campania 7 febbraio 1994, n. 8, recante "Norme in materia di difesa del suolo", in attuazione della L. 18 maggio 1989, n. 183 (a sua volta recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"), così come modificata e integrata dalla L. 7 agosto 1990, n. 253.

Alla successiva razionalizzazione del comprensorio di bonifica si è provveduto con distinte leggi regionali di bilancio, che hanno determinato nel tempo il riordino dei comprensori ivi istituiti, ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni del R.D. n. 215 del 1933 (e successive modificazioni) per quanto non espressamente disciplinato, in questo quadro si inserisce la L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, che, al pari dell'anteriore analoga disposizione di cui alla L.R. Campania n. 15 del 2002, art. 31, è stato dettato in applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 27 (legge dello Stato).

In tal guisa, l'art. 13 cit., ha previsto l'obbligo contributivo per tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, salvo l'assoggettamento alla tariffa del servizio idrico integrato.

Giustappunto per la funzione come sopra esplicitata, il disposto suddetto va ritenuto espressione del più generale principio che deriva direttamente dalla normativa statale.

E segnatamente del principio dettato dalla citata L. n. 36 del 1994, abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 175, comma 1, lett. u), (a esclusione dell'art. 22, comma 6), ma applicabile al caso di specie *ratione temporis*, in base al quale (art. 27, comma 3) era già previsto che "chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali, consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto".

Il quadro delineato dalle norme citate offre dunque l'esatto contorno della fattispecie esentata, che è correlata alla questione della debenza, o meno, del contributo da parte di proprietari di insediamenti non compresi nel perimetro consortile.

Costoro, ove nondimeno abbiano a recapitare gli scarichi nei canali consortili, devono comunque versare al consorzio, in base alla legge detta, i contributi di importo ragguagliato al beneficio ottenuto da quel recapito.

Anche se il rapporto tra i proprietari suddetti e il consorzio deve essere mediato, in tal caso, dal gestore del sistema idrico integrato (v. in generale sez. un. 7102/2011).

7. - Nel caso di specie si è al di fuori dall'ambito dell'esenzione, avendo la commissione regionale campana accertato l'opposta condizione a monte, vale a dire che gli immobili della ricorrente erano compresi nel perimetro consortile, "la cui parte preponderante", oltre tutto, era "sprovvista di una rete idrografica naturale", sicchè "lo scolo delle acque (era) assicurato solo dalla rete dei canali consortili".

La situazione di fatto accertata in sentenza rientra in pieno nella previsione di cui al R.D. n. 215 del 1933, non derogata dalla normativa regionale.

Ne deriva il rigetto dei ripetuti motivi, giacchè è assertoria l'argomentazione svolta per sostenere l'esenzione dall'obbligo contributivo in ragione della mancata utilizzazione dei canali consortili.

8. - E' necessario aggiungere che non ha fondamento l'obiezione, di cui al sesto motivo, riguardo all'essere stata inammissibilmente posta a base dell'apprezzamento di fatto una relazione tecnica prodotta solo in appello.

Non ha fondamento perchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, richiamato nel motivo, consente, al comma 2, la produzione in appello di nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'attuale art. 345 c.p.c..

E sono nuovi documenti consentiti quelli, non prodotti in primo grado, costituenti il supporto probatorio di una pretesa già ritualmente avanzata a mezzo (per quanto qui rileva) dell'atto impositivo.

L'unico limite al riguardo imposto attiene al regime dinamico della prova documentale, secondo le regole stabilite per il giudizio di primo grado dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 (cfr. art. 61, D.Lgs. cit.).

Ma è un limite attinente al termine ultimo per la produzione, la cui violazione qui non è dedotta.

9. - Possono considerarsi assorbite le ulteriori doglianze svolte nel sesto motivo, giacchè la statuizione di merito rimane sorretta dal fatto che non era il Consorzio, ma la società contribuente, onerata della prova dei fatti da cui inferire l'inesistenza del beneficio diretto e immediato che il piano di riparto affermava derivare dalle opere di bonifica (da ultimo Cass. n. 654/2012; n. 4671/2012; n. 9099/2012, tutte nel solco di sez. un. n. 26009/2008).

Sicchè, inadempito essendo rimasto detto onere, neppure rilevano le succedanee affermazioni della commissione regionale poste a corredo della concorrente ratio di avvenuto conseguimento della prova positiva dei benefici su iniziativa documentale del Consorzio.

10. - Le esposte considerazioni inducono al rigetto del ricorso.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2012